



Comune di Lagosanto

Provincia di Ferrara
Piazza I° Maggio n.1 44023 Lagosanto (Fe)
TEL. 0533-909511 FAX 0533-909535



Verbale N. 9 del 7/12/2018

Oggetto: PARERE PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO AVENTE AD OGGETTO GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE.

Il sottoscritto Matteo Montorsi, in qualità di Revisore Unico del Comune di Lagosanto nominato con atto consiliare n.43 del 26/09/2018, ha ricevuto in data 6 dicembre 2018 dal Comune di Lagosanto la proposta di delibera in oggetto.

Visto l'art. 239 comma 1 lettera b) punto 3);

Considerato che l'art. 30 del d.lgs. 267/2000 prevede che:

1. Al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni.
2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.
3. Per la gestione a tempo determinato di uno specifico servizio o per la realizzazione di un'opera lo Stato e la regione, nelle materie di propria competenza, possono prevedere forme di convenzione obbligatoria fra enti locali, previa statuizione di un disciplinare-tipo.
4. Le convenzioni di cui al presente articolo possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni, che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti.

Tenuto inoltre conto della pronuncia della Corte dei Conti, sezione controlli della Lombardia, che con il parere nr. 513/2012 ha precisato i confini nei quali occorre progettare i nuovi servizi associati "Anche per la gestione in convenzione delle funzioni fondamentali vale analogo principio già consolidato nell'ipotesi di Unione, a tenore dell'art. 32 comma 5 del T.U.E.L., novellato dall'art. 19 del D.L. 6 luglio 2012, n.95 convertito nella legge 7 agosto 2012 n. 135, secondo cui in relazione alle funzioni attribuite la spesa sostenuta per il personale non può comportare, in sede di prima applicazione, il superamento della somma delle spese di personale sostenute precedentemente dai singoli comuni partecipanti, fermi i vincoli previsti dalla vigente normativa in materia di personale. A regime, precisa tale disposizione, attraverso specifiche misure di razionalizzazione organizzativa e una rigorosa programmazione dei fabbisogni, devono essere assicurati progressivi risparmi di spesa in materia di personale (Cfr. sul punto SCR Lombardia, deliberazione n.426/2012/PAR). Si osserva che la gestione associata delle funzioni in forma convenzionata deve svolgersi in modo tale che non venga superata la spesa aggregata complessiva in precedenza destinata a tali funzioni dai singoli comuni convenzionati."

Il Revisore Unico **ESPRIME PARERE FAVOREVOLE** alla proposta di delibera.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Revisore Unico
Dott. Matteo Montorsi